

vantaggio della S.G.R., che, all'esito della procedura di liquidazione avrebbe dovuto chiudere il bilancio in pareggio; ciò in quanto la finalità del piano era appunto quella di concludere la liquidazione in tempi rapidi e con la massima soddisfazione possibile per tutti i creditori e non certo quello di avvantaggiare la società di gestione o il Prof. Capaldo in particolare.

Ebbene, a fronte di tale situazione, quale emerge dal materiale probatorio disponibile e anche dalla compiuta verifica delle modalità e dagli esiti della gestione della S.G.R., la sentenza impugnata non sa individuare un solo valido motivo egoistico per il quale il Prof. Capaldo, mettendo in gioco oltretutto un consolidato prestigio acquisito nel mondo economico-finanziario, avrebbe dovuto dolosamente sottostimare i beni di Federconsorzi o pagarli a prezzo "vile" in modo da realizzare le "dissipazioni" che gli vengono ascritte.

Nè alcun movente ragionevole o anche solo lontanamente plausibile la sentenza impugnata si sforza di ravvisare in capo al Presidente Greco per aver "pilotato", sin dall'inizio, la procedura verso quello che i giudici di primo grado ritengono un esito prestabilito e del tutto scontato.

Nessuna prova infatti di collusioni, di cointeressenze di carattere patrimoniale con gli altri imputati o di interessi personali ed egoistici perseguiti dal Presidente Greco è stata mai raggiunta o anche solo sfiorata dalla sentenza impugnata, ma, ciò nonostante, i giudici di primo grado hanno ritenuto di